

12414

15/12/2011

Identificativo Atto n. 414

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA'
MONTANA DEL PIAMBELLO, LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DELL'EX COMUNITÀ
MONTANA VALCERESIO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTI:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";
- in particolare, la Parte 3, paragrafo 1.1), della medesima deliberazione n. 7728/2008, che prevede la possibilità di redigere "piani stralcio" che interessino parte del territorio degli enti forestali;

VISTA altresì:

- la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Comunità Montana del Piambello, limitatamente al territorio della ex Comunità montana Valceresio, pervenuta in data 21.03.2011 (prot. F1.2011.000990) alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio per il prescritto parere regionale;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici della comunità montana della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2011-2021, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Comunità Montana del Piambello insiste il SIC Torbiera di Cavagnano, facente parte della Rete Natura 2000, coinvolto nella redazione del presente piano di indirizzo forestale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi

compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/1916 del 29 giugno 2011 "Determinazione in ordine al piano di indirizzo forestale della Comunità Montana del Piambello limitatamente al territorio della ex Comunità Montana Valceresio (art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008)" con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

VISTA la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana del Piambello, limitatamente al territorio della ex Comunità Montana Valceresio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 11910 del 05.12.2011 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali rilevanti, ai sensi dell'art. 14 della d.g.r. 2024/2006;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana del Piambello, limitatamente al territorio della ex Comunità Montana Valceresio, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

A) nella "relazione di accompagnamento":

- 1) intendere gli "indirizzi selvicolturali" di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 come semplici linee guida per i possessori dei terreni, per gli esecutori delle attività selvicolturali e per il rilascio, nei casi previsti dal r.r. 5/2007, di autorizzazioni o prescrizioni da parte degli enti forestali; tali "indirizzi selvicolturali" non costituiscono pertanto prescrizioni "erga omnes" e non integrano né modificano il r.r. 5/2007; tuttavia gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione degli "indirizzi selvicolturali" di cui ai paragrafi 8 e

9 del Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
- c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
- d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;

- 2) rivedere il paragrafo 4.3 e relativi sottoparagrafi in una logica di opportunità/non opportunità di finanziamento, definendo anche una scala di priorità degli interventi finanziabili;
- 3) con riferimento agli interventi per la valorizzazione della rete ecologica, assumere come "rete ecologica" anche la Rete Ecologica Regionale;

B) nel "Regolamento Attuativo":

- 1) modificare la prima parte del regolamento attuativo, recependo integralmente ed esclusivamente le deroghe al r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" approvate con d.g.r. 9/1916 del 29 giugno 2011, stralciando ogni altra modifica proposta;
- 2) modificare il regolamento di piano con riferimento al testo vigente del r.r. 5/2007;
- 3) all'art. 1 "Ambito di applicazione", comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Esse si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo per altri scopi di cui al r.d. 3267/1923, nonché ai boschi della Comunità Montana del Piambello, limitatamente al territorio della ex Comunità Montana della Valceresio (con esclusione delle zone di competenza del Parco Regionale Campo dei Fiori, così come individuati nella cartografia allegata al Piano di indirizzo forestale (PIF)»;
- 4) stralciare l'art. 78, comma 2;
aggiungere dopo l'art. 80 il seguente articolo «80 bis. "Utilizzo di fondi pubblici": Sono

finanziabili con fondi pubblici esclusivamente:

- gli interventi indicati nella "relazione di accompagnamento" ai paragrafo 4.3 e relativi sottoparagrafi;
- gli interventi indicati agli articoli 80;
- gli interventi previsti dalla carta delle azioni di piano (cartografie N1 e N2) secondo la scala di priorità individuata nella cartografia relativamente alla viabilità, alla gestione selvicolturale, alla prevenzione e sistemazione dei dissesti, alla prevenzione del rischio di incendio ed alla valorizzazione naturalistica;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- la riqualificazione naturalistica del popolamento artificiale nell'intorno del SIC;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Tutti i predetti interventi sono classificati come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi.

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008 sono usati in via prioritaria per le attività di formazione, informazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali»;

- 5) trasformare in semplice indicazione l'obbligo di monetizzazione per i costi di compensazione di importo inferiore a 4.000,00 € di cui agli artt. 82, 83 e 84. La comunità montana ha facoltà di incentivare tale scelta esonerando i richiedenti dal versamento della maggiorazione del 20% per gli importi inferiori a 4.000,00 €;
- 6) inserire l'art. «82 bis "Trasformazioni ordinarie a fini agricoli di impatto irrilevante sulla stabilità idrogeologica dei suoli":
Le trasformazioni da bosco a prato o a pascolo, che non comportino alcuna edificazione o

impermeabilizzazione del suolo (anche a finalità agricola) sono classificate di "irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" qualora siano simultaneamente presenti le seguenti caratteristiche:

- a) riguardino la trasformazione di boschi classificati dal PIF come "neoformazioni";
- b) sia stabilito un limite quantitativo di aree trasformabili nel periodo di validità del PIF;
- c) prevedano un utilizzo agricolo dei terreni trasformati come prato o pascolo o altra copertura erbacea permanente;
- d) sia previsto l'esonero totale dagli interventi compensativi;
- e) non comportino opere civili né impermeabilizzazioni del suolo;
- f) sia registrato e trascritto sul registro dei beni immobiliari il vincolo all'uso agricolo per un periodo di almeno vent'anni, escludendo qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo (anche a finalità agricola).

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera b) del d.lgs. 42/2004 sono esonerate dal rilascio della autorizzazione paesaggistica.»

- 7) all'art. 87 comma 2 lettera e) sostituire le parole "pubblica utilità" con le seguenti: "opere pubbliche, reti di pubblica utilità ed interventi di prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico";
- 8) modificare come segue la rubrica dell'art. 94: "Inquadramento giuridico delle aree trasformate a finalità agricola, naturalistica e paesistica";
- 9) subordinare le trasformazioni a finalità agricola o naturalistica o paesistica (articoli 83, 84 e 85) da parte di soggetti privati all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata; lo svincolo è subordinato al pagamento degli oneri compensativi vigenti al momento della seconda trasformazione secondo un rapporto di compensazione pari a 1:2;
- 10) intendere le disposizioni della parte III del regolamento: "Norme tecniche specifiche di gestione forestale" capi 1, 2, 3, 4 e 5 come semplici linee guida per i possessori dei terreni, per gli esecutori delle attività selvicolturali e per il rilascio, nei casi previsti dal r.r. 5/2007, di autorizzazioni o prescrizioni da parte degli enti forestali; tali "indirizzi selvicolturali" non

costituiscono pertanto prescrizioni "erga omnes" e non integrano né modificano il r.r. 5/2007; tuttavia gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione degli "indirizzi selvicolturali" previsti dalla parte III del regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
- c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
- d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- e) interventi che beneficino di contributi pubblici;
- f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.";

11) stralciare gli artt. 95, 96 e 97;

12) all'art. 99 del secondo capoverso sostituire le parole "tagli successivi" con le parole "tagli successivi, a buche o a raso, secondo quanto previsto dal r.r. 5/2007";

13) all'art. 99 del quinto capoverso sostituire le parole "900 m²" con le parole "1.000 m²";

14) all'art. 99, comma 4 eliminare le parole "secondo le specifiche di un progetto selvicolturale a firma di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale";

15) agli articoli 128 e 152 prevedere per gli acero-tiglio-frassineti produttivi d'alto fusto la possibilità di effettuare il taglio a buche fino a 1.000 m²;

16) all'art. 163 sostituire le parole "tagli successivi" con le parole "tagli successivi o a buche fino a 1.000 m²";

C) nelle cartografie:

1) delimitare il perimetro del Sito di Interesse Comunitario Torbiera di Cavagnano;

2) prevedere che i boschi radicati nel Sito di Interesse Comunitario Torbiera di Cavagnano,

nonché nella fascia esterna di ampiezza di almeno 350 metri, siano classificati come "non trasformabili", ad eccezione della porzione identificata cartograficamente nella nota n. 91080 del 12/10/2011, citata nelle premesse e trasmessa dalla Provincia di Varese, Settore Ecologia ed Energia, per conoscenza, anche alla Comunità Montana del Piambello;

- 3) individuare una fascia di protezione esterna al SIC larga circa 50-100 metri a partire dal confine ufficialmente riconosciuto, alla quale dovrà essere assegnata al bosco la destinazione selvicolturale "naturalistica";
- 4) elaborare una carta, in scala 1:20.000, di inquadramento della Rete Ecologica Regionale sul territorio di competenza del PIF;

D) consegnare a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l'approvazione definitiva del PIF, di una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nel "Regolamento Attuativo" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;
3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
4. di trasmettere il presente decreto alla Comunità Montana del Piambello, alla Provincia di Varese, a Ersaf e a Regione Lombardia – Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020".

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno